

STATUTO

Testo approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 6 Novembre 2008	Proposte di modifica
Articolo 1 (Denominazione e Sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: "Associazione Veronese di Documentazione, Studio e Ricerca - Biblioteca e Archivio Storico - IVRES" con sede in Verona, Via Luigi Settembrini numero 6. 2. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi periferiche e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L'Associazione può aderire ed affilarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni, con finalità analoghe, operanti in Italia e all'Estero.	Articolo 1 (Denominazione e Sede) 1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Veronese di Documentazione, Studio e Ricerca - Biblioteca e Archivio Storico – IVRES Aps" con sede in Verona, Via Luigi Settembrini numero 6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 2. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi periferiche e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L'Associazione con delibera del Consiglio direttivo e senza modifica statutaria può aderire ed affilarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni, con finalità analoghe, operanti in Italia e all'Estero.
Articolo 2 (Finalità) 1. L'Associazione è apartitica e senza fini di lucro, persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, promuove iniziative di interesse storico e artistico e nel campo della ricerca scientifica. 2. Le finalità che l'Associazione si propone sono: la ricerca, lo studio, l'approfondimento delle questioni sociali ed economiche, sollecitando le testimonianze e la memoria di donne e uomini; la conservazione, gestione e catalogazione degli archivi e di altra documentazione relativa alla storia del Movimento Sindacale; la costituzione e gestione di una biblioteca specializzata sul Movimento dei Lavoratori. 3. L'Associazione promuove forme di cittadinanza attiva, di incontro generazionale anche attraverso la piena e	Articolo 2 (Finalità) 1. L'Associazione è apartitica e senza fini di lucro, persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, promuove iniziative di interesse storico e artistico e nel campo della ricerca scientifica, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. 2. Le attività di interesse generale che l'Associazione si propone, come previsto dall'articolo 5 del Codice del Terzo dlgs 117/2017 settore sono: f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

totale fruibilità gratuita del patrimonio librario e documentale conservato. 4. L'Associazione adotta tutte le prescrizioni previste dall'Articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e), h), del Decreto Legislativo (D.Lgs.) numero 460/1997, qui sotto descritte: b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) divieto di svolgere attività diverse di quelle menzionate alla lettera a) dell'Articolo 10 Decreto Legislativo (D.Lgs) numero 460/1997: d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non Lucreative Utilità Sociali che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura: e) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente ad essa connesse; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi.	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. 3. L'Associazione si propone in particolare: la ricerca, lo studio, l'approfondimento delle questioni sociali ed economiche, sollecitando le testimonianze e la memoria di donne e uomini; la raccolta, la conservazione e l'ordinamento degli archivi e di altra documentazione relativa alla storia del Movimento Sindacale, del lavoro e della società civile, agendo nel pubblico interesse e per scopi di ricerca storica; la costituzione e gestione di una biblioteca specializzata sul Movimento dei Lavoratori; la valorizzazione del patrimonio culturale proprio e generale. 4. L'Associazione promuove forme di cittadinanza attiva, di incontro generazionale anche attraverso la piena e totale fruibilità gratuita del patrimonio librario e documentale conservato.
Articolo 3 (Soci) 1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il Presente Statuto e l'Eventuale Regolamento Interno. 2. Gli Associati possono essere ordinari, sostenitori 3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete	Articolo 3 (Soci) 1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno. 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato e avverso il diniego è prevista la possibilità di ricorso all'Assemblea. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a

generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 4. Non è ammessa la categoria dei Soci Temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. 5. I Soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, Tenuto in forma libera, anche elettronica.	versare la quota associativa. 3. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. 4. I Soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche elettronica. 5. L'Associazione si avvale dell'attività volontaria dei propri associati.
Articolo 4 (Diritti e Doveri dei Soci) 1. Tutti i Soci compongono elettorato attivo e passivo 2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto 3. Di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, su mandato e nei limiti stabiliti dall'Assemblea. 4. I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. 5. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, all'osservanza del Presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali	Articolo 4 (Diritti e Doveri dei Soci) 1. Tutti i Soci compongono elettorato attivo e passivo 2. Hanno diritto ad esaminare i libri sociali. 3. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 5 (Recesso ed Esclusione del Socio) 1. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante Comunicazione scritta al Consiglio Direttivo 2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. 3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato	Articolo 5 (Decadenza, recesso ed esclusione del Socio) 1. Il mancato pagamento di due annualità delle quote sociali comporta la decadenza del Socio. 2. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 3. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. 4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
Articolo 6 (Organi Sociali) 1. Gli organi dell'Associazione sono elettivi. Essi sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente;	Articolo 6 (Organi Sociali) 1. Gli organi dell'Associazione sono elettivi. Essi sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il VicePresidente

d) il VicePresidente e) il Presidente Onorario; f) il Collegio dei Revisori dei Conti 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito	2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito
Articolo 7 (Assemblea) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci 1. È convocata almeno 2 volte all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. 2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.	Articolo 7 (Assemblea) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci 1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. 2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Articolo 8 (Compiti dell'Assemblea) 1. L'Assemblea deve: a) approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; b) fissare l'importo della quota sociale annuale; c) determinare le linee generali programmatiche dell'Attività dell'Associazione; d) approvare l'eventuale regolamento interno; e) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei Soci; f) eleggere il Presidente, il VicePresidente, il Consiglio Direttivo; g) deliberare su quanto domandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.	Articolo 8 (Compiti dell'Assemblea) 1. L'Assemblea deve: a) approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; b) fissare l'importo della quota sociale annuale; c) determinare le linee generali programmatiche dell'Attività dell'Associazione; d) approvare l'eventuale regolamento interno; e) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei Soci; f) eleggere il Presidente, il VicePresidente, il Consiglio Direttivo; g) deliberare su quanto domandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Articolo 9 (Validità della Assemblea)	Articolo 9 (Validità della Assemblea)

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la Maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta. 2. Sono ammesse non più di 2 deleghe per Ciascun Socio. 3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a Maggioranza dei Presenti e Rappresentanti per Delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. 4. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei Soci.	1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta. 2. Sono ammesse non più di due deleghe per ciascun Socio. 3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per Delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. 4. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei Soci.
Articolo 10 (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale dal Segretario e sottoscritto dal Presidente o da suo Delegato. 2. Ogni Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale.	Articolo 10 (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, nominato dall'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente o da suo Delegato.
Articolo 11 (Consiglio Direttivo) 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal VicePresidente, da 5 Consiglieri Eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Resta in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 2. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 3. Compie tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione non espressamente demandati dall'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'Attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. 4. Può nominare un Direttore con compiti di coordinamento delle Attività dell'Associazione, definite dallo Stesso	Articolo 11 (Consiglio Direttivo) 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal VicePresidente, da 5 Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 2. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 3. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati dall'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. 4. Delibera sull'ammissione dei nuovi soci. 3. Può nominare un Direttore con compiti di coordinamento delle attività

Consiglio Direttivo.	dell'Associazione, definite dallo stesso Consiglio Direttivo. 4. Può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario. 5. Può proporre all'Assemblea l'istituzione di un Comitato scientifico. 6. Può proporre all'Assemblea di avvalersi di prestazioni retribuite anche fornite dai propri associati quando ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività.
Articolo 12 (Presidente) 1. Il Presidente ha la Legale Rappresentanza dell'Associazione, resta in carica 4 anni, può essere rieletto. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni Ordinarie che StraOrdinarie.	Articolo 12 (Presidente) 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, resta in carica quattro anni, può essere rieletto. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Articolo 13 (Presidente Onorario) 1. Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell'affermazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci.	Articolo 13 (Presidente Onorario) 1. Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell'affermazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 14 (Collegio dei Revisori dei Conti) 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 membri 2. Controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale esposta all'Assemblea dei Soci in occasione della Approvazione del Bilancio Consuntivo.	Articolo 14 (I volontari) 1. I soci che svolgono attività volontaria per l'Associazione in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro e sono assicurati secondo quanto previsto dalla legge 2. I volontari non possono ricevere retribuzione, fatto salvo i rimborsi spese.
Articolo 15 (Risorse Economiche) 1. Le Risorse Economiche dell'Associazione sono costituite da: a) fondo comune iniziale b) beni, immobili e mobili; c) contributi e quote associative; d) donazioni e lasciti; e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000, articoli 4 e 5 2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di	Articolo 15 (Risorse Economiche) 1. Le Risorse Economiche dell'Associazione sono costituite da: a) fondo comune iniziale b) beni, immobili e mobili; c) contributi e quote associative; d) donazioni e lasciti; e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000, articoli 4 e 5 2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di

quelle ad esse direttamente connesse.	quelle ad esse direttamente connesse. 3. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 16 (Bilancio) 1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. 2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. 3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. 4. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno	Articolo 16 (Bilancio) 1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. 2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. 3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. 4. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.	Articolo 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
Articolo 18 (Disposizioni finali) 1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.	Articolo 18 (Disposizioni finali) 1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il Presidente
(Gabriella Poli)

Il Vicepresidente

Il Segretario